



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 33, commi 21, 22 e 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

VISTO in particolare, il punto 18 del sopra citato accordo in sede di Conferenza Stato – Regioni del 20.04.2011, nella parte in cui prevede: *“qualora in corso della vigente Intesa le esigenze superino le risorse di cui ai punti 15 e 16 il Governo si impegna ad affrontare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, il tema del finanziamento degli ammortizzatori in deroga con modalità da esso definite con risorse proprie e senza oneri per i bilanci regionali, inclusi i fondi comunitari”*;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 20.12.2012, relativo alla società FALLIMENTO R.S.O. S.p.A. in liquidazione, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTI gli assensi delle Regioni Campania, Emilia Romagna e Lazio, che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

FALLIMENTO R.S.O. S.p.A. in liquidazione, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTA la nota della Regione Lombardia, con la quale la Regione dichiara di aver esaurito le risorse di cui ai punti 15 e 16 dell' accordo concluso in sede di Conferenza Stato – Regioni del 20.04.2011 e indicate nella tabella 2 allegata all'intesa dell'8.04.2009 attuativa dell'accordo Stato – Regioni del 12.02.2009 ;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda FALLIMENTO R.S.O. S.p.A. in liquidazione;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è autorizzata, per il periodo dal 20.12.2012 al 31.12.2012, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 20.12.2012, in favore



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di un numero massimo di 9 unità lavorative, della società FALLIMENTO R.S.O. S.p.A. in liquidazione, dipendenti presso le sedi site in:

- Milano: n. 1 lavoratore;
- Roma: n. 6 lavoratori;
- Bologna: n. 1 lavoratore;
- Napoli: n. 1 lavoratore.

I lavoratori saranno sospesi fino ad un massimo di zero ore e senza rotazione.

Codice Fiscale:07466340150

Matricola INPS: 4937755394

Pagamento diretto: SI

ART. 2

a) Conformemente a quanto previsto dall'accordo governativo del 20.12.2012, e agli assensi delle Regioni Campania, Emilia Romagna e Lazio, che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

reddito, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

a) Conformemente all'accordo del 20.12.2012 e alla nota con la quale la Regione Lombardia, a seguito del completo utilizzo delle risorse assegnate, ha manifestato l'impossibilità ad assumere l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il sostegno al reddito spettante ai lavoratori della Regione Lombardia, calcolato secondo la vigente normativa.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 5.331,36 (cinquemilatrecentotrentuno/36).



Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ART. 3

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 5.331,36 (cinquemilatrecentotrentuno/36), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 4

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it

Roma, 25/06/2013

F.to Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Enrico Giovannini

F.to Ministro dell'Economia
e delle Finanze
Fabrizio Saccomanni